

STATUTO

**MMG FORMAZIONE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUIDONIA MONTECELIO RM VIA
DELLE VERBENE 23

Numero REA: RM - 1324392

Codice fiscale: 11733641002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA
"MMG FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Roma, la Società cooperativa denominata **"MMG FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S."**, a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie c.c., la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, viene considerata di diritto cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, co.4, d.lgs. 112/2017) e rientra tra gli Enti del Terzo Settore (art. 4, co.1 d.lgs. 117/2017).

Art. 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della legge del 30 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, e più in generale nell'ambito dei rapporti interni alla cooperativa, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa opera ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e mutualità; in quanto cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso, in particolare, la gestione in forma di impresa di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il tutto come meglio appresso indicato.

In particolare, la cooperativa opererà (a titolo non tassativo né esclusivo) nei seguenti settori di interesse generale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n.

112:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del suddetto d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La Società ha per oggetto le attività legate all'istruzione, alla formazione ed al tempo libero.

La stessa potrà, pertanto, anche utilizzo di piattaforme informatiche:

- gestire asili nido, scuole materne, primarie e secondarie;
- effettuare corsi di formazione continuata e superiore per adulti disoccupati, occupati e inoccupati in cerca di prima occupazione;
- effettuare corsi di formazione per docenti;
- presentare progetti di formazione per l'accesso ai fondi sociali europei, ai fondi regionali, ai fondi provinciali, a quelli comunali e a quelli provenienti da soggetti privati;
- promuovere tutte le iniziative destinate all'occupazione del tempo libero;
- promuovere tutte le iniziative necessarie o utili per la consulenza e la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia di protezione dei dati personali (privacy).

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società, avvalendosi di insegnanti e personale qualificato, potrà organizzare:

- a) la tenuta di lezioni private e ripetizioni;
- b) l'insegnamento di lingue straniere;
- c) l'insegnamento di materie tecniche ed artistiche, anche mediante l'utilizzo di laboratori;
- d) la tenuta di corsi di recupero di anni scolastici;
- e) la tenuta di corsi di ginnastica, danza ed aerobica;
- f) la gestione di centri estivi e invernali.

La Società potrà inoltre:

- 1) organizzare e rappresentare manifestazioni promozionali delle predette attività, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
- 2) organizzare, promuovere e gestire convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio ed addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;
- 3) promuovere e realizzare attività educative con funzioni socializzanti a scopo ludico e culturale, che possono coinvolgere ragazzi e genitori nell'ambito del tempo libero;
- 4) promuovere un'azione progettuale collettiva e condivisa sulle aree tematiche dei diritti, del gioco, dell'animazione, della pedagogia socio-culturale e della comunicazione in genere, in ambito italiano, europeo ed internazionale;

5) intrattenere rapporti di collaborazione attiva con enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale;

6) produrre, raccogliere e divulgare la documentazione relativa alle attività svolte, in Italia ed all'estero, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione quali libri, pubblicazioni periodiche, video e altri supporti multimediali e quant'altro dovesse risultare utile allo scopo;

7) fornire servizi di assistenza a bambini ed anziani presso famiglie, scuole e tutte le strutture di accoglienza;

8) svolgere attività di sensibilizzazione, animazione e protezione a favore di persone deboli e svantaggiate;

9) creare e gestire servizi rivolti a minori con problemi e non, quali: ludoteche, centri vacanze, campi estivi ed invernali, campi scuola, baby parking, servizio baby-sitter;

10) organizzare feste per la socializzazione del bambino, del giovane e dell'anziano;

11) redigere e gestire programmi formativi, anche riconosciuti dalle leggi regionali, nazionali ed europee.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività, anche di carattere commerciale, purché connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere azioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare quanto altro necessario per la realizzazione diretta ed indirette degli scopi sociali, ivi compresi - a titolo meramente esemplificativo - l'assunzione di mutui, con o senza rilascio di garanzie reali; l'acquisizione di beni in locazione finanziaria; il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali, sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito; la partecipazione a gare ed appalti nonché a Consorzi e/o Società consortili; la stipula di accordi e/o convenzioni con Enti pubblici e/o privati, l'assunzione di interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'attività ordinaria.

Tutte le attività di cui sopra devono comunque mantenere un carattere strettamente secondario e strumentale rispetto all'attività principale di interesse generale svolta dalla cooperativa, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, e, a seguito dell'abrogazione di quest'ultimo, decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti e secondo il disposto di cui all'art. 6 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il consiglio di Amministrazione della cooperativa documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Anche ai fini del D.M. 19 novembre 2012 n. 200, la cooperativa garantisce che:

a) l'attività didattica è paritaria rispetto a quella statale anche a mezzo di un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori

di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

c) l'attività didattica viene svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso;

d) le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive connesse vengono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e

lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991, la cooperativa può prevedere la presenza di soci volontari che svolgano gratuitamente la propria attività.

Ai soci lavoratori e ai soci volontari trovano applicazione, rispettivamente,

le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva

convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure di cui all'articolo 35.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, comma 10, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

**TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

**TITOLO IV
RISTORNI**

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle

disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare il numero delle ore annue di effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) e non superiore ai limiti eventualmente stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all'articolo 35.

Art. 20 (Bilancio di esercizio - utili)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge, secondo le forme di cui agli articoli 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti della rispettiva applicabilità.

Ove compatibile con le forme di cui sopra, il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, se costituito, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché del preambolo e dell'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, come meglio appresso citato, è altresì tenuta a depositare entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet, oppure, qualora la stessa ne sia sprovvista, su quello della rete associativa cui la cooperativa aderisce, il bilancio sociale redatto secondo i criteri ed ai contenuti esposti nelle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, pubblicato sulla GU n. 186 del 9 agosto 2019, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

In particolare, l'organo amministrativo:

- a) dovrà attenersi ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità ed autonomia, quali esposti nelle suddette linee guida;
- b) dovrà indicare la metodologia adottata nella redazione del bilancio, riportare le informazioni generali della cooperativa, la struttura, il governo e l'amministrazione della stessa, indicare le persone che operano per la cooperativa, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria, e le altre informazioni richieste dalle suddette linee guida.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Cooperativa superino la soglia di 100.000 euro annui, la Cooperativa dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o

corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea e/o previsto per legge di cui al precedente articolo 18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

In ogni caso, in ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, e fatto salvo quanto specificato all'art. 1 comma 3, ai sensi dell'art. 2514 c.c.: a) è fatto di divieto di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come specificato al successivo art. 39.

Quanto sopra, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di utili e riserve relative alle cooperative a mutualità prevalente ed alle cooperative in genere, ove applicabili e prevalenti rispetto al divieto di distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati di cui all'art. 8, comma 2, del d. lgs. 117/2017.

Ai sensi e ai fini del D.M. 19 novembre 2012 n. 200, la cooperativa, compatibilmente con gli obblighi eventualmente derivanti dalle normative vigenti applicabili, si obbliga:

a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) a reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, ferma restando l'erogazione dei ristorni di cui all'art. 17;

c) in caso di scioglimento della società, a devolvere il patrimonio secondo quanto previsto dalla vigente normativa delle cooperative sociali e degli enti del terzo settore, nei limiti della compatibilità, come sopra indicato al precedente comma 11 lett. b) e dall'art. 39 del presente statuto, in modo da escludere in ogni caso qualunque effetto lucrativo o distorsivo rispetto alle finalità della cooperativa.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, qualora nominati ai sensi di legge.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; e, ricorrendone i presupposti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'esperimento di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 5) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli altri regolamenti interni, ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01;
- 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/01;

9) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 23 (Assemblee)

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 22, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 (Votazioni)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.

Art. 26 (Voto)

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se previsto dalla legge.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

La nomina dei consiglieri spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi membri del consiglio di amministrazione, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione può essere composto anche da soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In applicazione dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Ai sensi dell'art. 2383 seconda comma c.c., come richiamato tra l'altro dall'art. 2542, comma 2, c.c., i consiglieri di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri di amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto del consigliere al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione. L'Assemblea può stabilire che ad essi vengano concessi dei rimborsi spese in caso di spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un vicepresidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

I consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese territorialmente competente, cui la cooperativa viene iscritta, ai sensi dell'art.11, comma 3, D.lgs.117/2017, soddisfacendo così il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Nella richiesta di iscrizione i consiglieri eletti dovranno indicare, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente;

I consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altri enti di analoga natura.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter c.c..

Art. 29 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio stesso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 30 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva

competenza dell'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scientifici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno.

Art. 31 (Rappresentanza della società)

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del vicepresidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Le eventuali limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al rappresentante o ai rappresentanti dell'ente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel registro delle imprese o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 32 (Adunanze in Audio/Video/Conferenza)

Le adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, e/o il Notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Le adunanze potranno anche tenersi interamente in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, ferme le predette condizioni, in sostituzione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, dovrà indicarsi il luogo virtuale dove collegarsi per partecipare alla riunione e Presidente e Segretario e/o il Notaio potranno trovarsi anche in luoghi diversi.

Art. 33 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., nonché degli articoli 30 e 31 d. lgs. 117/2017, ove applicabili, la cooperativa procederà alla nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica (sindaco unico o revisore) o collegiale (collegio sindacale).

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale è obbligatoria.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

In particolare, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d. lgs. 117/2017, ove applicabile. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se nominato, il revisore esercita esclusivamente il controllo contabile e può essere una persona fisica o una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora venga nominato un collegio sindacale, esso sarà composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Si applicano, in tutti i casi di nomina del Sindaco o del revisore o del collegio sindacale, le norme sull'organo di controllo in materia di società per azioni, in quanto compatibili con le norme inderogabili del D.lgs.117/2017.

In particolare:

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e attestare la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs.117/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al sopra citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

In caso di nomina di un collegio sindacale, delle riunioni del collegio medesimo si deve redigere verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di nomina di un sindaco unico, delle determinazioni del sindaco medesimo si deve redigere verbale, che deve essere trascritto nel libro delle determinazioni del sindaco unico.

Art. 34 (Responsabilità)

I consiglieri, i componenti dell'eventuale organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della cooperativa, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola di conciliazione e clausola compromissoria)

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci o tra un socio o gli eredi di un socio e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o applicazione del presente statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un organismo iscritto al relativo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia in conformità al D.L. 28/2010, al D.M. 180/2010 e alla normativa tempo per tempo vigente.

Nell'ipotesi in cui fallisca la procedura di mediazione di cui al precedente comma, le suddette controversie, purché possano formare oggetto di compromesso ed in ogni caso fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma o un suo delegato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO VIII
LIBRI SOCIALI, VIGILANZA,
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (libri sociali)

La cooperativa dovrà tenere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dell'art. 15 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni applicabili del codice civile;
- b) il libro dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui andranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo amministrativo.

Art. 37 (Vigilanza – insolvenza della cooperativa)

La vigilanza sull'attività della cooperativa è regolata dalle norme del codice civile di cui agli artt. 2545 quaterdecies e ss. E dal d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

In caso di insolvenza, ai sensi dell'art. 2545 terdecies e dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la cooperativa è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'art. 20 e del successivo art. 39 del presente statuto.

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2514 lettera d) c.c., l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti.

Ove risulti applicabile l'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo necessiteranno, a pena di nullità, del parere positivo reso ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; nelle more dell'istituzione della competente autorità tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 41 (Rinvio)

Ai sensi degli artt. 2519 e 2522, comma 2, cod. civ., per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto ne ricorrano i presupposti di legge ed in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO MARIO MAGAZZENI

F.TO MASSIMO SARACENO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL#ART. 23, COMMI
3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE.
NOTAIO MASSIMO SARACENO.